

D.M. 15 luglio 1998 (1).

Inserimento di specie arboree nell'allegato A della L. 22 maggio 1973, n. 269 (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 1998, n. 263.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota allegato A, L. 22 maggio 1973, n. 269.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, recante disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento ed in particolare l'art. 1 che recita: «la produzione a scopo di vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali»;

Visto il D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494, concernente l'attuazione della direttiva n. 75/445/CEE il quale modifica la legge 22 maggio 1973, n. 269;

Visto il D.M. 4 giugno 1997, del Ministro per le politiche agricole, concernente il rinnovo della commissione nazionale tecnico-consultiva, ex art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, che esercita funzioni di consulenza per l'attività forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti;

Visto il verbale della riunione del 18 febbraio 1998 della commissione nazionale tecnico-consultiva ex art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269 in cui la stessa commissione propone di estendere le disposizioni della suddetta legge ad altre specie vegetali;

Decreta:

Le specie sotto elencate sono aggiunte all'allegato A della legge 22 maggio 1973, n. 269, e la produzione a scopo di vendita e la vendita del relativo materiale di propagazione destinato ai rimboschimenti sono regolate dalle disposizioni della stessa legge n. 269 del 1973:

Acer pseudoplatanus L. (acero montano);

Castanea saliva Mill. (castagno);

Fraxinus excelsior L. (frassino maggiore);

Prunus avium L. (ciliegio selvatico);

Quercus ilex L. (leccio);

Quercus pubescens Willd. (roverella);

Tilia cordata Mill. (tiglio montano);

Juglans regia L. (noce comune) ed ibridi interspecifici;

Juglans nigra L. (noce nero) ed ibridi interspecifici.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.